

N. 04796/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01776/2018 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1776 del 2018, proposto da:

Next S.r.l.s., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Falzone e Pasquale Cardillo Cupo, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Luigi Angeloni n. 4;

contro

Comune di Nettuno, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Antonio Caputo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Ugo Ojetti, n. 114;

per l'annullamento

previa sospensiva, del diniego dell'autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari da collocare su pali della pubblica illuminazione espresso dal Dirigente dell'Area Economico Finanziaria - Servizio Segreteria della Città di Nettuno, comunicato a mezzo pec il 5.12.2017, nonché, per l'annullamento di ogni altro atto, antecedente o consequenziale, e/o comunque connesso, presupposto o coordinato con l'atto impugnato, ivi compresa, per quanto occorrer possa, la nota dell'Ufficio Tecnico prot. n. 67033 del 30.11.2017 con la quale è stato espresso parere negativo all'installazione dei predetti impianti pubblicitari, nonché, accertata l'illegittimità del predetto diniego, condanna della Città di Nettuno al risarcimento dei danni subiti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nettuno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2018 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe la Next s.r.l.s., agenzia grafica di comunicazione pubblicitaria, ha chiesto al Tribunale di annullare, previa sospensione dell'efficacia, il diniego di autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari da collocare sui pali della pubblica illuminazione, comunicatole dal Comune di Nettuno il 15.12.2017, e ogni atto antecedente, consequenziale o comunque connesso e di condannare l'Amministrazione Comunale al risarcimento del danno.

A sostegno delle sue domande, la ricorrente ha dedotto 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 10 bis della l.n. 241/1990 e dell'art. 97 Cost., eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, difetto di istruttoria, illogicità e ingiustizia manifesta, 2) violazione e falsa applicazione di legge, eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, violazione dei principi di correttezza e buona fede, violazione del principio di affidamento del privato, sviamento di potere, illogicità manifesta, incoerenza manifesta, contraddittorietà e ingiustizia manifesta, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, violazione dei principi generali in materia di procedimento amministrativo.

Si è costituito in giudizio il Comune di Nettuno, eccependo in via preliminare l'irricevibilità e l'inammissibilità e, nel merito, l'infondatezza del ricorso.

Alla camera di consiglio del 6.03.2018, fissata per la discussione della sospensiva, la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione ex art. 60 c.p.a., sussistendone i presupposti.

Con il suo ricorso la Next s.r.l.s. ha dedotto a) di aver proposto, con missiva del 2.02.2017, al Comune di Nettuno un progetto di affissione di banner pubblicitari ai lampioni della luce della città; b) di aver partecipato alla procedura di selezione pubblica successivamente bandita dal Comune stesso "volta all'individuazione di un soggetto interessato ad ottenere l'autorizzazione per l'installazione di impianti pubblicitari della dimensione di ml 2x1, bifacciali, da collocare in coppia su ogni palo della pubblica illuminazione" in determinate vie della città (per un totale di circa 600 pali), per la durata "delle autorizzazioni per gli impianti pubblicitari di cui al Codice della Strada, ovvero 3 anni rinnovabili", classificandosi al primo posto in graduatoria; c) di aver, quindi, inviato agli Uffici tutta la documentazione richiesta dall'Amministrazione, facendo istanza di rilascio della prescritta autorizzazione all'installazione degli impianti e manifestando la propria disponibilità al versamento anticipato della tassa pubblicitaria; d) di essersi vista, però, rifiutare dall'Amministrazione Comunale, con provvedimento del 5.12.2017, l'autorizzazione richiesta, in quanto l'Ufficio Tecnico, con nota del 30.11.2017, aveva "espresso definitivo parere negativo all'installazione di quanto richiesto, poiché (I) gli impianti rappresentati e descritti nell'offerta... presenta(va)no elementi costruttivi e caratteristiche che li diversifica(va)no dai classici standardi, i quali sono privi di elementi e componenti che ne danno rigidità", (II) "anche qualora si trattasse di standardi, il regolamento prevede la loro esposizione solo in occasione di manifestazioni, iniziative commerciali o eventi pubblici, limitatamente al periodo dell'iniziativa, per 7 giorni prima dell'inizio della manifestazione, sino a 24 ore dopo il termine", (III) "il messaggio pubblicitario non può comunque rimanere esposto per più di 90 giorni", (IV) il regolamento stesso "non prevede nell'ambito 1 (borgo e fascia costiera) il posizionamento di impianti pubblicitari di nessun genere, compresi gli standardi e/o bandiere".

Alla luce del concreto svolgimento e delle peculiari caratteristiche della vicenda, così come emersa dagli atti di causa, devono essere, in primo luogo, rigettate le eccezioni di irricevibilità per tardività e di inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno un controinteressato e per difetto di interesse.

Il suddetto diniego di autorizzazione non risulta, infatti, ricompreso nella procedura di selezione, conclusasi con l'approvazione da parte dell'Amministrazione della graduatoria finale, e come successivo, autonomo provvedimento, è stato tempestivamente impugnato dalla ricorrente nel termine ordinario di 60 giorni dalla comunicazione, senza la necessità di alcuna ulteriore notifica del ricorso rispetto a quella rivolta al Comune di Nettuno, in mancanza della configurabilità di qualsiasi "controinteressato" in senso proprio.

Anche la omessa impugnazione del regolamento comunale per l'utilizzo degli spazi pubblici e per l'installazione di insegne di esercizio- targhe – bacheche non appare, in verità, essere ostativa all'ammissibilità del ricorso, poiché le prescrizioni di tale atto non appaiono del tutto inconciliabili con lo svolgimento del servizio pubblicitario progettato e, come tali, non risultano in grado di determinare la carenza di interesse della Next s.r.l.s., che si è, anzi, dichiarata disponibile ad adeguare il concreto svolgimento dell'attività di promozione a tutte le norme eventualmente dettate in materia (come quelle sulla temporaneità delle installazioni).

Il ricorso oltre che ammissibile, è fondato e meritevole di accoglimento, per violazione dell'art. 10 bis della l.n. 241/1990 e per eccesso di potere per contraddittorietà dell'agire dell'Amministrazione che, dopo aver deciso di bandire la selezione per il gestore degli impianti pubblicitari, specificando anche le caratteristiche tecniche dei cd "standardi" e le zone della città dove avrebbero dovuto essere apposti, ha negato alla vincitrice della procedura, il cui progetto corrispondeva pienamente alle prescrizioni del bando, l'autorizzazione all'apposizione degli impianti senza alcun preavviso, per la pretesa contrarietà della proposta così come elaborata dalla Next s.r.l. s. al regolamento comunale, non ritenendo, peraltro, in alcun modo di dover previamente agire in autotutela sulla gara espletata, né di dover rendere partecipe delle

problematiche insorte la società interessata, che avrebbe potuto anche dichiarare, come effettivamente avvenuto nel presente giudizio, la propria disponibilità ad adeguarsi alle prescrizioni dettate dal regolamento.

Da qui l'illegittimità del diniego impugnato, che deve essere annullato per i motivi suddetti, con assorbimento di ogni altra doglianza.

Quanto alla domanda di risarcimento del danno per le spese affrontate per la partecipazione alla selezione e per i contratti pubblicitari stipulati, questa deve essere, allo stato, rigettata, potendo l'interesse sostanziale della ricorrente ancora trovare realizzazione attraverso il nuovo esercizio da parte dell'Amministrazione Comunale del suo potere di autorizzazione, secondo i principi enunciati.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis),

definitivamente pronunciando,

- accoglie il ricorso ai sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato, mandando all'Amministrazione Comunale di riesaminare l'istanza della ricorrente secondo i principi suindicati;
- condanna il Comune di Nettuno alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.500,00 oltre accessori di legge ed oltre alla rifusione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore

Antonio Andolfi, Consigliere

L'ESTENSORE
Ofelia Fratamico

IL PRESIDENTE
Elena Stanizzi